

Monza 14 dicembre 2021

Alla cortese attenzione di

Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Mariastella Gelmini

Ministro della Transizione Ecologica - Roberto Cingolani

Segnalazione e richiesta di intervento urgente in merito alla Legge Regionale n. 16 del 2 novembre 2021, recante "Misure finanziarie intersettoriali", approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia

Egregi Ministri,

con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione le previsioni di cui all'art. 4, commi 16-19, contenute nella Legge Regionale n. 16 del 2 novembre 2021, pubblicata nel BUR SO n. 35 del 5 novembre 2021 ed in vigore dal giorno successivo (L.R. n. 16/2021).

Nei mesi scorsi, il Governo ha impugnato le leggi regionali di Basilicata, Toscana e Lazio proprio perché **contenenti moratorie e limitazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici** della stessa natura. Tali disposizioni si pongono infatti in contrasto con la normativa statale ed europea violando espressamente il principio di leale collaborazione nonché l'articolo 117 della Costituzione che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La disciplina in oggetto presenta, a nostro avviso, plurimi profili di illegittimità costituzionale, risultando in contrasto con l'art. 17 e l'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010 e con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili (in violazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione), determinando una grave violazione del legittimo affidamento dei soggetti titolari di iniziative economiche in corso e comportando un blocco del processo di raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

La disciplina approvata dalla Regione, lungi dal rappresentare un quadro normativo di supporto per la localizzazione degli impianti, appare una misura politica evidentemente volta a bloccare gli sviluppi di iniziative fotovoltaiche, in accoglimento delle richieste formulate da alcuni comuni friulani.

In particolare, diverse zone sono state individuate come non idonee mediante un rinvio alle previsioni della pianificazione urbanistica comunale (cfr. art. 4, comma 17, lett. a), d) ed f), della L.R. n. 16/2021). Ciò è in contrasto con il DM 10 settembre 2010 che attribuisce solamente alle Regioni (e non ai Comuni) il compito di individuare le aree non idonee, dando esclusivo rilievo ad aspetti oggettivi di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale.

L'individuazione delle aree di cui all'art. 4, comma 17, lett. g), della L.R. n. 16/2021, vale a dire "aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario", non appare giustificata da alcuna delle ragioni di tutela ambientale, del paesaggio

e del patrimonio artistico-culturale che devono sussistere ai sensi dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010.

Inoltre, il riferimento nella lett. h) dell'art. 4, comma 17, della L.R. n. 16/2021 alla “[c]arta regionale di capacità d’uso agricolo dei suoli” dovrebbe a nostro avviso prevedere il ricorso ad un sistema cartografico omnicomprensivo di tutto il territorio regionale (come ad esempio quello dell’ERSA).

Anche la generale inclusione di tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 non è conforme alle previsioni dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010 perché si configura come un divieto preliminare e generalizzato alla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra su aree agricole e manca, pertanto, l'indicazione delle circostanze che rendano tali vincoli incompatibili con la realizzazione degli impianti.

In aggiunta, segnaliamo che, oltre alle aree classificate come non idonee, il comma 18 dell'art. 4 della L.R. n. 16/2021 prevede una lunga lista di "condizioni" che i progetti relativi agli impianti fotovoltaici devono rispettare per essere autorizzati. Alcune condizioni sono, a nostro avviso, totalmente arbitrarie, dal momento che non rientrano in alcune delle categorie previste dal DM 10 settembre 2010.

Ne deriva che anche tale previsione sia illegittima perché gli aspetti di tutela a cui le "condizioni" sono correlate sono rimessi alla competenza delle autorità centrali e periferiche nel contesto del procedimento di autorizzazione unica e di valutazione di impatto ambientale e non possono rappresentare un ulteriore ed ingiustificato ostacolo preliminare alla realizzazione degli impianti.

Infine, anche la norma transitoria prevista dal comma 19 dell'art. 4 della L.R. n. 16/2021 desta forte preoccupazione perché prevede l'applicazione delle nuove previsioni anche ai procedimenti in corso *"per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi"*.

Si tratta di una norma illegittima perché collega l'applicazione di una disciplina sopravvenuta ad un adempimento, la convocazione della conferenza di servizi, che è rimesso all'iniziativa degli uffici regionali e non dipende solamente dalla condotta dell'operatore economico. L'effetto è quello di creare disparità di trattamento ed incertezze applicative.

In aggiunta, prevedere come elemento discriminante la convocazione della conferenza di servizi ai fini dell'applicazione della disciplina previgente in luogo della nuova disciplina equivale a stabilire l'applicazione della nuova disciplina nei confronti di tutti i procedimenti autorizzativi in corso atteso che, come noto, il Servizio Energia della Regione procede a convocare la conferenza di servizi solamente dopo il positivo completamento della procedura di VIA o di screening ambientale.

Ciò significa che tutti i progetti già presentati, ma per i quali le procedure ambientali sono ancora pendenti, resteranno assoggettate alla nuova disciplina rischiando di ricadere in



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

divieti e condizioni non previsti al momento dello sviluppo del progetto e della presentazione dell'istanza. Ne discende una grave violazione del diritto di iniziativa economica privata nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato.

Chiediamo, pertanto, con la presente il Vostro intervento, affinché tale iniziativa legislativa regionale, in aperto conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale e di grave pregiudizio per tutti gli operatori fotovoltaici, sia portata a conoscenza del Governo per l'esercizio delle opportune iniziative impugnatorie.

Ci permettiamo di segnalare il **carattere urgente** della presente questione atteso che la legge regionale è stata pubblicata il 5 novembre 2021.

Certi di un Vostro interessamento, restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Paolo Maria Rocco Viscontini
Presidente ITALIA SOLARE